

## **Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2019.**

**Materia:** tutela della salute - vaccinazioni per i minori di età

**Parametri invocati:** artt. 3, 117, secondo comma, lettere n) e q), e terzo comma, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età)

**Esito:** illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età), con riguardo agli artt. 1, commi 3 e 4, e 2, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., della competenza statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché per violazione della potestà esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere n) e q), Cost. L'art. 1, comma 3, dispone che nella eventualità di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle strutture: a) non procedono all'iscrizione dei minori ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia; b) comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali da parte dei minori accolti nelle strutture affinché provvedano nel rispetto del calendario vaccinale. L'art. 1, comma 4, a sua volta, rimette alla Giunta regionale l'approvazione delle modalità attuative della legge. Il successivo art. 2 prevede che in sede di prima applicazione, per i minori di età non in regola con gli obblighi della legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture per l'infanzia, è sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Secondo il ricorrente, le suddette disposizioni dettano una disciplina in tema di obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso dei minori alle scuole d'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia divergente rispetto a quella statale. Tale disciplina sarebbe da una parte più rigorosa, laddove sancisce che i responsabili delle strutture scolastiche non procedono all'iscrizione dei minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali e comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi stessi; e dall'altra più permissiva, laddove prevede, sia pur solo in via transitoria, che ai fini dell'iscrizione sia sufficiente l'avvio del percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali, in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla legge statale. Le questioni sono fondate. La Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 5 del 2018, che la normativa in materia di obblighi vaccinali interseca una pluralità di materie, con prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di principi fondamentali sulla tutela della salute, di livelli essenziali delle prestazioni, di norme generali sull'istruzione, di profilassi internazionale. In particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici si configurano come norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva del legislatore statale ai

sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), in quanto esse mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Nel regolare il rapporto fra l'assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l'iscrizione ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia, con la legge impugnata il legislatore regionale è dunque intervenuto in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato, qual è quello delle norme generali sull'istruzione, determinando una interferenza di per sé stessa costituzionalmente illegittima. Peraltro, in materia di obblighi di vaccinazioni la Corte ha altresì affermato, con la sentenza summenzionata, che le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore. Anche sotto questo profilo le disposizioni impuginate sono viziata da illegittimità costituzionale, giacché seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla disciplina statale. Infatti, l'art. 1, comma 3, della l.r. Molise 8/2018 prevede una disciplina più severa di quella statale, in quanto vieta l'iscrizione alle strutture educative anziché stabilire la decadenza dall'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia per i minori che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, come disposto dagli artt. 3, comma 3, e 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Inoltre, le norme censurate si prestano ad essere interpretate nel senso che il legislatore regionale reputi necessario l'assolvimento non solo delle vaccinazioni obbligatorie imposte dalla norma statale, ma perfino di quelle solo raccomandate. Infatti, l'art. 1, comma 1, della l.r. 8/2018 stabilisce che costituisce requisito per l'iscrizione annuale ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia, l'aver effettuato gli obblighi vaccinali nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori di età dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. Per altro verso, la legge impugnata, all'art. 2, detta una disciplina più permissiva di quella statale laddove stabilisce, sia pure solo in via transitoria, che ai fini dell'iscrizione è sufficiente un non meglio definito avvio del percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali, in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla disciplina statale (dimostrazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali ovvero, in alternativa, assunzione formale dell'impegno a farlo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.l. 73/2017). Sotto il profilo contenutistico, dunque, gli artt. 1, comma 3 e 2 della legge regionale impugnata sono viziati per incompatibilità con la disciplina dettata dal legislatore statale, che pone vincoli inderogabili. L'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. Molise 8/2018 comporta anche la illegittimità costituzionale del successivo comma 4, atteso che quest'ultimo demanda alla Giunta regionale la mera definizione delle modalità attuative del precedente comma, costituzionalmente illegittimo.